

COPIA CONFORME

REPERTORIO N.77482

RACCOLTA N.37453

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, nel mio studio, in Salerno, al corso Garibaldi n.194, alle ore nove e trenta.

Innanzi a me Dr. Raimondo MALINCONICO, Notaio in Salerno, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno, è presente:

= **VALENTE Giuseppe**, nato a Salerno il 9 settembre 1986, residente in Cetara alla Piazza Martiri Ungheresi n.37, c.f.VLN GPP 86P09 H703P, il quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a socio unico "**CETARA SERVIZI E SVILUPPO UNIPERSONALE S.R.L.**", con sede legale in Cetara alla via Porto n.4, ove domicilia per la carica, Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno n.04488070659, R.E.A. SA-371018, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri derivanti dallo Statuto sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, trovasi riunita in forma

totalitaria l'assemblea della predetta società per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**= Trasformazione della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO
UNIPERSONALE S.R.L.", da società a responsabilità limitata
in Azienda speciale consortile; delibere consequenziali ed
inerenti.**

Il costituito VALENTE Giuseppe, nella qualità, mi richiede
di assistere ai lavori dell'assemblea per far constare da
pubblico verbale le risultanze e le deliberazioni che la
stessa andrà ad adottare.

Aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza a norma di Statuto Sociale il sig.
VALENTE Giuseppe il quale,

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

== che è presente l'intero capitale sociale

== in persona del socio unico "**Comune di Cetara**", con sede
in Cetara al corso Umberto I n.47, codice fiscale
n.00575760657, in persona del Sindaco e Legale
rappresentante p.t., DELLA MONICA Fortunato, nato a Salerno
il 6 maggio 1970;

== che è presente l'organo amministrativo nella persona di
sé medesimo in qualità di Amministratore Unico;

== che la società non è dotata di Organo di Controllo;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dell'intervenuto, il

Presidente dichiara che la presente assemblea è validamente

costituita in forma totalitaria e perfettamente atta a

deliberare sul suindicato Ordine del Giorno, del quale tutti

i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del

giorno, il Presidente espone i motivi che rendono opportuno

trasformare la società dalla attuale forma giuridica di

società a responsabilità limitata in quella di Azienda

speciale consortile; motivi riconducibili essenzialmente

alla finalità di porre in essere un assetto organizzativo

più rispondente ai canoni di efficienza ed economicità nella

gestione dei servizi.

All'uopo il Presidente espone all'assemblea che la

trasformazione della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO

UNIPERSONALE S.R.L.", in Azienda Speciale consortile

consentirebbe di realizzare e fornire in modo più

efficiente servizi ai cittadini, reperendo nell'interesse

della pubblica collettività forme alternative ed innovative

di finanziamento.

Espone, inoltre, che l'Azienda Speciale è Ente giuridico do-

tato di personalità giuridica, espressamente previsto dal-

l'articolo 114 del D.Lgs. 267/00 ed è organismo strumentale

dell'Ente Locale per l'esercizio dei servizi sociali.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Consiglio Comunale di

Cetara con la deliberazione n.31 del 13.10.2017 ha approvato

ed autorizzato la **divisata** trasformazione eterogenea della

società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO UNIPERSONALE S.R.L.",

nella diversa forma giuridica di Azienda Speciale

Consortile; che con la citata deliberazione si è proceduto,

altresì, ad approvare sia lo Statuto che disciplinerà la

vita ed il funzionamento dell'Azienda Speciale, sia il Piano

programma di tale Azienda, sia, infine, lo schema di

Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Cetara

e l'Azienda Speciale; copia di tale deliberazione con gli

annessi allegati si allega al presente atto sotto la lettera

"A".

Il Presidente fa presente, ancora, che l'Ente risultante

dalla trasformazione assumerebbe la natura giuridica di

Azienda Speciale Consortile, in previsione dell'eventuale

ingresso di nuovi Enti Locali Partecipanti che si

affiancherebbero al Comune di Cetara.

Proseguendo il Presidente illustra all'assemblea che il

fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale è pari al

patrimonio netto della società **trasformanda** e che viene

indicato in **Euro diecimilasettecentotrentasette e centesimi**

zero (10.737,00) come da bilancio di esercizio chiuso al

31.12.2016 ed approvato in data 9.5.2017 che, in copia si

allega sotto la lettera **"B"**.

Espone, inoltre, che lo Statuto che disciplinerà il

funzionamento dell'Azienda Speciale contempla quali organi

dell'Ente oltre quelli espressamente previsti dall'articolo

114 del D.LGS. n.267/2000 e quali il Consiglio di

Amministrazione ovvero un Amministratore unico, il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore

Generale e l'Organo di Revisione in composizione monocratica

ovvero collegiale, nonchè l'istituzione di un'Assemblea

Consortile (qualora i soci siano più di uno), organo la cui

previsione è opportuna, in funzione di una eventuale

struttura plurilaterale che potrebbe assumere nel corso

della sua esistenza l'Azienda Speciale a seguito

dell'ingresso di nuovi eventuali Enti Locali Partecipanti.

Fa presente, ancora, che la composizione, il funzionamento e

le competenze dell'Assemblea organo sono disciplinate dagli

articoli 8) e 9) dello Statuto che **regolamenterà** l'Azienda

Speciale.

Espone, inoltre, che l'Articolo 10 del citato statuto che

disciplinerà la vita sociale riconosce al Sindaco del Comune

di Cetara il potere di nomina dell'Amministratore Unico

ovvero dei tre membri costituenti il Consiglio di

Amministrazione e pertanto ogni decisione sul punto viene

rimessa al titolare di tale potere; sul punto il Presidente

dichiara che il Sindaco del Comune di Cetara nella odierna

assemblea ha manifestato la volontà di nominare quali

componenti del consiglio di amministrazione il signor

VALENTE Giuseppe, quale Presidente, ed i signori GRILLO

Alfonso Mauro e MASSIMO Luigi, quali Consiglieri.

Il Presidente dichiara che il Sindaco del Comune di Cetara

altresì ha manifestato la volontà che la carica di Direttore

Generale della trasformata azienda speciale sia affidata al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor VALENTE

Giuseppe.

Fa presente, poi, che a seguito della **divisata**

trasformazione le funzioni di organo di controllo saranno

svolte da un Revisore Unico ovvero un Consiglio di

Revisione, in forza della previsione statutaria di cui

all'Articolo 21, nominati dal Sindaco di Cetara, il quale -

seduta stante - dichiara di voler nominare il signor

CASTELLANO Salvatore, iscritto nel Registro dei Revisori

Legali al n.178656 a decorrere dal 6.6.2017.

Quindi, esaurita la fase espositiva, l'assemblea, con il

voto favorevole del socio unico manifestato oralmente,

DELIBERA

1)- di trasformare la società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO

UNIPERSONALE S.R.L.", da società a responsabilità limitata

in Azienda speciale consortile, con la contestuale

assunzione della denominazione sociale di "CETARA SERVIZI

E SVILUPPO";

2)- di approvare lo statuto sociale composto di numero 37

articoli che **regolamenterà** la vita ed il funzionamento del-

l'azienda speciale consortile;

3)- di nominare, da parte del Sindaco di Cetara, il Consiglio d'Amministrazione nelle persone del signor VALENTE Giuseppe, qui costituito, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i signori GRILLO Alfonso Mauro, nato a Roma l'8 dicembre 1980, e MASSIMO Luigi, nato a Salerno il 30 gennaio 1981, quali Consiglieri, per la durata di anni tre, salvo i casi revoca e decadenza come previsti dello Statuto;

4)- di nominare, da parte del Sindaco di Cetara, il Direttore Generale nella persona del signor VALENTE Giuseppe, già proposto Presidente del Consiglio di Amministrazione;

5)- di nominare, da parte del Sindaco di Cetara, il Revisore Unico dei Conti nella persona di CASTELLANO Salvatore, nato a Salerno il 4 gennaio 1978, per la durata di anni tre, salvo i casi revoca e decadenza come previsti dello Statuto;

A questo punto sospendendo la fase **deliberativa**, il Presidente dà atto che il signore VALENTE Giuseppe, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché di Direttore Generale, accetta la carica, come sopra conferita, dichiarando di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità e/o ineleggibilità al riguardo.

Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Unico dei Conti verrà notificata la nomina delle

proprie rispettive cariche.

Riprendendo la fase **deliberativa**, l'assemblea, con il voto favorevole del socio unico manifestato oralmente,

DELIBERA

6)- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2500 **novies** c.c., la presente trasformazione produrrà effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, purchè nessuno dei creditori anteriori abbia fatto opposizione;

5)- di dare atto che le nomine dell'Organo Amministrativo e del Revisore Unico dei Conti produrrà effetto subordinatamente al prodursi della definitiva efficacia della trasformazione della società a responsabilità limitata in Azienda Speciale Consortile, secondo i termini e le condizioni di cui al precedente punto di delibera.

L'Azienda Speciale Consortile è disciplinata dalle seguenti norme:

1)- Ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale Consortile denominata "**CETARA SERVIZI E SVILUPPO**".

2)- L'Azienda Speciale ha sede in **Cetara alla via Porto n.4**.

3)- L'Azienda Speciale ha per oggetto tutto quanto previsto nell'**art.2** dello statuto sociale, e precisamente:

"" 1. L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di

attività e servizi di interesse generale e istituzionali con

particolare riferimento a:

a) igiene urbana, manutenzione e gestione del patrimonio,

beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;

b) cura del verde pubblico;

c) servizi **cimiteriali**;

d) manutenzione, pulizia degli **arenili** e gestione **spiagge**

pubbliche attrezzate, stabilimenti balneari ;

e) supporto alle funzioni comunali;

f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;

g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al

cittadino (URP);

h) attività di promozione e valorizzazione del territorio

comunale;

i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e

culturali;

l) servizi concernenti la gestione dell'area **portuale**,

nonché degli specchi d'acqua limitrofi, comprendenti la

custodia, l'assistenza, la manutenzione, il **rimessaggio** dei

natanti e similari di qualsiasi caratteristica e dimensione,

inclusa la progettazione e costruzione di tutte le

infrastrutture, anche a destinazione commerciale,

imprenditoriale, sportiva e ricreativa comunque attinenti

alla nautica;

m) gestione parcheggi pubblici comunali e servizio di

	controllo aree di sosta urbana a pagamento;	
	n) gestione di attività di somministrazione e/o vendita	
	attinenti o connessi ai servizi affidati;	
	o) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei	
	Comuni e servizi complementari;	
	p) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio	
	ed all'accesso alla scuola, come i servizi di mensa e	
	trasporto scolastico;	
	q) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce	
	deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai	
	disabili;	
	r) ricerca e promozione in ambito educativo;	
	s) ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate	
	comunque rientrante nella finalità generali dell'Azienda e	
	di interesse generale.	
	2. L'Azienda potrà inoltre ricevere in affidamento la	
	gestione della farmacia Comunale, potrà svolgere altresì la	
	manutenzione stradale, la manutenzione delle condotte	
	idriche ed acque reflue, degli impianti sportivi, gestione	
	di parchi pubblici, pulizia delle spiagge, spazzamento delle	
	vie cittadine, il servizio affissioni e pubblicità con	
	relativo controllo sul rispetto delle norme in materia, i	
	servizi di raccolta dei rifiuti ed attività connesse, la	
	gestione dei servizi connessi all'accertamento ed alla	
	riscossione dei diversi tributi, canoni, tasse e imposte	

comunali, l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano, **suburbano** e scolastico, i servizi **portuali**, i servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali, qualora le norme vigenti lo consentano ed il Consiglio deliberi l'affidamento. ""

4)- La durata della società rimane al **31/12/2100**.

5)- L'esercizio sociale in corso si chiuderà al **31/12/2017**.

6)- Il fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale è pari al patrimonio netto della società **trasformanda** che viene indicato in **Euro 10.737,00**.

7)- Le competenze dell'organo amministrativo sono le seguenti:

"" 1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico adottano e sottopongono agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

a. il piano-programma;

b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;

c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;

d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

2. Sono inoltre di sua competenza esclusiva :

	a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa;	
	b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;	
	c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;	
	d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;	
	e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;	
	f) l'assunzione di linee di credito;	
	g) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;	
	h) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;	
	i) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;	
	3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, l' Amministratore può affidare specifici incarichi o deleghe a professionalità esterne. ""	

	La vita ed il funzionamento dell'azienda speciale	
	consortile verrà disciplinata dalle norme contenute nel	
	presente atto e dallo statuto sociale che mi viene	
	consegnato dal Presidente e viene da me notaio allegato al	
	presente atto sotto la lettera "C".	
	Il socio unico ed il comparente della trasformata società	
	dichiarano di ben conoscere il nuovo Statuto che regolerà	
	l'azienda speciale.	
	L'assemblea autorizza altresì il sig. VALENTE Giuseppe ad	
	apportare al presente atto ed all'allegato Statuto ogni	
	modifica che fosse eventualmente necessaria.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo	
	richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa	
	l'assemblea alle ore dieci e minuti quindici.	
	Le spese del presente verbale sono a carico della società.	
	Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato,	
	dichiarando di ben conoscerne il contenuto.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il	
	presente verbale da me letto al costituito che lo approva	
	e conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,15.	
	Consta di quattro fogli scritti, in massima parte con	
	sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in minima	
	parte di mio pugno, per facciate tredici fin qui.	
	F.to: Valente Giuseppe, dr. Raimondo Malinconico notaio	
	segue sigillo.	

Allegato Aⁿ
Rep. N. 74682 Proc. N. 37453

COPIA



COMUNE DI CETARA

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 13.10.2017

OGGETTO: Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo".

L'anno duemiladiciasette il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:15 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Cetara, convocato in seduta ordinaria con appositi avvisi prot. n.6199 del 05.10.2017, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti i seguenti componenti:

	Cognome	Nome	Presenti
1	DELLA MONICA	Fortunato - SINDACO	SI
2	CAROBENE	Luigi - VICESINDACO	SI
3	D'ELIA	Daniele	SI
4	DI CRESCENZO	Casimiro	SI
5	DI CRESCENZO	Domenico	SI
6	DI MARTINO	Vincenzo	SI
7	MARANO	Marco	SI
8	MONTESANTO	Luigi	SI
9	PAPPALARDO	Francesco	SI
10	PISCINO	Vincenzo	SI
11	SPERANZA	Angela	SI

Totale presenti: 11; Totale assenti: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mandara.

Il PRESIDENTE, Dott. Fortunato Della Monica, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco-Presidente, introduce l'argomento iscritto al n.3 dell'o.d.g., ad oggetto: **"Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo"**. IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione, affermando che con l'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di società partecipate, decreto legislativo n. 175 del 2016, il legislatore ha introdotto dei requisiti specifici per il mantenimento in vita delle società partecipate da enti pubblici, tra cui la media del fatturato degli ultimi tre anni non inferiore a 500.000, 00 euro; ebbene, la cetara servizi srl, società in house del Comune di Cetara, presentava tutti i requisiti prescritti, tranne quello della media del fatturato, da qui la scelta dell'Amministrazione era o la dismissione della quota sociale, con conseguente esternalizzazione di tutti i servizi pubblici locali che la società effettua per il Comune oppure un'azione di razionalizzazione della stessa, con la trasformazione eterogenea della società di capitali in Azienda speciale; prosegue che l'amministrazione ha optato per quest'ultima scelta, che comporterà la nascita di un nuovo Ente pubblico strumentale del Comune di Cetara, ma l'impalcatura resterà la stessa. IL sindaco afferma che nella bozza del bilancio di previsione 2018/2020 predisposta dall'Ufficio Ragioneria è stato già inserito il fondo di dotazione della costituenda Azienda speciale, perché l'intenzione dell'Amministrazione è quella di aumentare i servizi pubblici da affidare alla stessa, in particolare rafforzare i servizi turistici, la gestione della spiaggia libera attrezzata, la pulizia delle strade e soprattutto garantire i servizi pubblici (gestione pontili e gestione parcheggio) per un periodo dell'anno più ampio di quello estivo.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Di Crescenzo Casimiro, il quale premette che condivide la scelta di trasformare la società in house del Comune di Cetara in Azienda speciale, l'unica sua perplessità riguarda la possibilità prevista nello statuto dell'Azienda che il presidente del C.d.A. possa essere nominato direttore generale, in quanto si creerebbe una situazione di incompatibilità e chiede un intervento del Segretario Comunale al riguardo.

Prende la parola il Segretario Comunale, la quale afferma che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere del 17 settembre 2013, n.386, pronunciandosi proprio in merito alla questione della compatibilità tra amministratore unico e direttore generale di un'Azienda speciale, ha statuito che non rileva un divieto assoluto alla nomina a direttore generale dell'amministratore unico, in quanto non vi è contrasto né rispetto all'art.7, comma 2 del D.Lgs n.39 del 2013, che dispone in merito all'inconferibilità per coloro che "siano stati"amministratori e non per quanti, invece, siano in carica, né rispetto all'art.12 del medesimo decreto che prevede che siano incompatibili gli incarichi dirigenziali con l'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore; prosegue la Corte dei Conti nel parere citato che ai sensi del medesimo decreto legislativo, il direttore generale integra la fattispecie di "incarico amministrativo di vertice" e non dirigenziale, ne consegue che la compatibilità tra le due cariche(direttore generale e amministratore) è rispettata se il ruolo di direttore generale non ha natura dirigenziale. Pertanto, conclude il Segretario Comunale, alla luce di tale parere, non vi è incompatibilità tra la figura di direttore generale e quella di presidente del C.DA dell'Azienda speciale, a condizione che al direttore generale, non sia attribuita qualifica dirigenziale, cosa difficile da verificarsi visto che il Comune di Cetara è un Ente privo di dirigenti e di conseguenza anche l'Azienda speciale, quale suo Ente strumentale, non potrebbe avere dipendenti con qualifica dirigenziale.

Interviene il Consigliere Comunale MONTESANTO, il quale aggiunge che nel parere richiamato dal Segretario, la Corte dei Conti si esprime sulla compatibilità tra la figura di "amministratore unico" e quella di direttore generale di un'Azienda speciale, nel caso dello statuto della costituenda Azienda speciale del Comune di Cetara è prevista la possibilità di nominare un C.D.A, pertanto, a maggior ragione non vi sarebbe sovrapposizione di ruoli tra un membro del CDA ed il direttore generale, che ha una funzione esecutiva degli indirizzi dati dall'intero CDA.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere PISCINO, il quale in primo luogo vuole ringraziare il Sindaco e il Consiglio che nel prevedere nello statuto della costituenda azienda speciale la nomina di un CDA, garantiscono anche la minoranza, in secondo luogo manifesta perplessità sulla compatibilità tra le figure di direttore generale e membro del cda, in quanto il cda è di nomina politica, ha la rappresentanza legale dell'ente ed è a titolo gratuito, invece il direttore generale svolge un'attività gestionale e quindi vi sarebbe una sovrapposizione di ruoli, conclude, che a suo parere occorre un approfondimento in merito.

Interviene il SINDACO-Presidente, il quale afferma che se ad oggi esiste il parere della Corte dei Conti Lombardia n.386 del 2013 e non vi sono orientamenti che dicono il contrario, si andrà avanti su questa strada; egli ringrazia, poi, l'amministratore unico e tutti i dipendenti che hanno lavorato nella Cetara servizi srl; infine ringrazia l'opposizione per la collaborazione dimostrata.

Atteso che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, il SINDACO pone, in votazione a scrutinio palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo"**;
RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art.10, comma 4 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione

D E L I B E R A:

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo"**, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 0
Contrari: 0

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/20000.

Delibera C.C. n. 31 del 13.10.2017

Oggetto: " **Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo"**;

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Fortunato Della Monica)
(firmato)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara
(firmato)

PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comunecetara.gov.it> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, li **16.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara
(firmato)

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno **13.10.2017**

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li **16.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara
(firmato)

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Comunale, li **16.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara
(firmato)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Trasformazione della società " Cetara servizi e sviluppo srl" in Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo".

IL SINDACO

ATTESO che:

• il Comune di Cetara è socio unico con una quota del 100% della società Cetara Servizi Sviluppo srl con capitale sociale di € 10.000,00 avente ad oggetto i seguenti servizi:

- a) igiene urbana, manutenzione del patrimonio e dei beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;
 - b) cura del verde pubblico;
 - c) servizi cimiteriali;
 - d) manutenzione, pulizia degli arenili e spiagge pubbliche ;
 - e) supporto alle funzioni comunali;
 - f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;
 - g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al cittadino (URP);
 - h) attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale;
 - i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e culturali;
 - l) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei Comuni e servizi complementari;
 - m) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio ed all'accesso alla scuola, come i servizi di mensa e trasporto scolastico;
 - n) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai disabili;
 - o) ricerca e promozione in ambito educativo;
- dal piano industriale di trasformazione si evincono i motivi della trasformazione da s.r.l. in Azienda Speciale che consistono tra l'altro nell'esigenza di creare un modello in grado di fornire una risposta concreta alle esigenze di miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici d'interesse generale;
- il bilancio di esercizio 2016 è stato approvato con un utile di € 55,00 ed un patrimonio netto di € 10.737,00;

DATO ATTO, che sussistono le condizioni previste per la trasformazione di cui trattasi;

VISTO lo schema di statuto ed il piano di trasformazione , della costituenda Azienda speciale "Cetara Servizi e Sviluppo";

CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti con sentenza n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, asserisce che la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile è compatibile con le norme civilistiche e le disposizioni pubblicistiche;

VISTO:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 114, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

COMUNE DI CETARA
(Provincia di Salerno)

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 4 dello Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Cetara, li 04.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to (sig. Pietro Pappalardo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Cetara, li 04.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to (sig. Pietro Pappalardo)



COMUNE DI CETARA
(Provincia Salerno)
Revisore Unico

Prot. N° 6136
del 05/10/2017

VERBALE N:14 DEL 05.10.2017

Oggetto: Parere sulla trasformazione della società "Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale SRL"
In "Società Cetara Servizi e Sviluppo Azienda Speciale"

Premesso che

Il sottoscritto **DI LASCIO Ciro**, nominato revisore contabile del Comune di Cetara per il triennio 2015/2018 con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2015, esecutivo ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con gli organi istituzionali dell'Ente, nella sua funzione di controllo ed indirizzo;

Il sottoscritto Revisore Unico

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "*trasformazione della società "Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale SRL" in "Società Cetara Servizi e Sviluppo Azienda Speciale"*

Visto l'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL);

Preso atto della richiesta di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n.1 e 3), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175; (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100.

Atteso che l'Ente, a seguito dei decreti su menzionati, ha rilevato che non sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipata "**Cetara Servizi e Sviluppo S.R.L.**"

Visto che La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2014, è intervenuta sul tema, tanto delicato quanto foriero di possibili ulteriori evoluzioni, della trasformazione c.d. "eterogenea" ha enunciato il seguente **principio di diritto**: "l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

Nell'ambito della disciplina generale, l'articolo 2498, Cod. civ., sancisce il **principio di continuità** stabilendo che con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali con l'ente che ha effettuato la trasformazione. In questo contesto, l'articolo 2500-quinquies, Cod. civ., riguardo alla **trasformazione eterogenea da società di capitali**, prescrive che detta società si può trasformare in **consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione**; nulla dice la

norma riguardo al caso della **trasformazione in azienda speciale consortile**, che comporta il passaggio da società di diritto privato (la Srl) a **ente di diritto pubblico** (l'azienda speciale) disciplinato dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e dotato di **personalità giuridica e autonomia patrimoniale**.

Visto che la **Corte dei Conti** ha sancito secondo cui **l'elemento della continuità** affermato dalla norma civilistica dovrebbe essere **identificato nell'azienda**, intesa come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; la trasformazione trova quindi una giustificazione nell'esigenza di **salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo** e di evitarne la disgregazione. In questa ottica, quindi, si arriva a sostenere che **l'elenco contenuto all'art. 2500-quinquies, Cod.civ., non è tassativo** e che pertanto sono configurabili ulteriori fattispecie trasformative. Nel caso di specie, inoltre, **l'azienda speciale** che risulta dalla trasformazione **conserva un patrimonio separato** a garanzia dei terzi.

In conclusione, quindi, **l'operazione di trasformazione da Srl ad azienda consortile**, sulla base di questa chiave interpretativa allargata dell'articolo 2500-quinquies, Cod.civ., viene considerata **compatibile con l'ordinamento vigente**.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;


Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto **"trasformazione della società "Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale SRL. "in "Società Cetara Servizi e Sviluppo Azienda Speciale"**.

Evidenziando che nell'ambito degli affidamenti dei servizi pubblici locali, i servizi sociali sono privi di rilevanza economica e quindi non soggetti alla normativa di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, da ultimo modificato con il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 mentre gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, così come modificato Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Cetara, lì 05.10.2017

Dott. *Ciro Di LASCIO*



ALLEGATO _____) **REPERTORIO N.** **RACCOLTA N.**
STATUTO
dell'Azienda Speciale
"CETARA SERVIZI E SVILUPPO"

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale denominata **"CETARA SERVIZI E SVILUPPO"** (di seguito Azienda).
2. Il Comune di **Cetara** costituisce l'Azienda come ente strumentale per effetto della trasformazione della società **Cetara Servizi e Sviluppo srl**, allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che esso rappresenta. L'Azienda svolgerà la propria attività improntandola ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.
3. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale e processuale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente partecipante e dal presente Statuto.
4. Per quanto attiene alla individuazione delle attività, si precisa che l'elencazione fatta nel presente Statuto è da considerarsi soltanto indicativa, essendo l'Azienda costituita per svolgere una pluralità di servizi, purché connessi all'attività dell'Ente partecipante ed agli scopi ad esso istituzionalmente affidati.
5. Sarà compito dell'Ente partecipante, in coerenza con i piani programma tecnico-amministrativi e finanziari approvati, specificare nel dettaglio i servizi da affidare all'Azienda, determinarne gli indirizzi generali, controllarne i risultati, esercitare su di essa la vigilanza, conferirle il capitale di dotazione, provvedere alla copertura dei costi.
6. L'Azienda ha sede in **Cetara** presso il Municipio. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.
7. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità od impossibilità di perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse,

l'Assemblea Consortile non ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.

8. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 2

Oggetto delle attività.

L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività e servizi di interesse generale e istituzionali con particolare riferimento a:

- a) igiene urbana, manutenzione e gestione del patrimonio, beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;
- b) cura del verde pubblico;
- c) servizi cimiteriali;
- d) manutenzione, pulizia degli arenili e gestione spiagge pubbliche attrezzate, stabilimenti balneari;
- e) supporto alle funzioni comunali;
- f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;
- g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al cittadino (URP);
- h) attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale;
- i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e culturali;
- l) servizi concernenti la gestione dell'area portuale, nonché degli specchi d'acqua limitrofi, comprendenti la custodia, l'assistenza, la manutenzione, il rimessaggio dei natanti e similari di qualsiasi caratteristica e dimensione, inclusa la progettazione e costruzione di tutte le infrastrutture, anche a destinazione commerciale, imprenditoriale, sportiva e ricreativa comunque attinenti alla nautica;
- m) gestione parcheggi pubblici comunali e servizio di controllo aree di sosta urbana a pagamento;
- n) gestione di attività di somministrazione e/o vendita attinenti o connessi ai servizi affidati;
- o) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei Comuni e servizi complementari;
- p) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio ed all'accesso alla scuola, come i servizi di mensa e trasporto scolastico;
- q) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai disabili;
- r) ricerca e promozione in ambito educativo;
- s) ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate comunque rientrante nella finalità generali dell'Azienda e di interesse generale.

2. L'Azienda potrà inoltre ricevere in affidamento la gestione della farmacia Comunale, se esistente, potrà svolgere altresì la manutenzione stradale, la manutenzione delle condotte idriche ed acque reflue, degli impianti sportivi, gestione

di parchi pubblici, pulizia delle spiagge, spazzamento delle vie cittadine, il servizio affissioni e pubblicità con relativo controllo sul rispetto delle norme in materia, i servizi di raccolta dei rifiuti ed attività connesse, la gestione dei servizi connessi all'accertamento ed alla riscossione dei diversi tributi, canoni, tasse e imposte comunali, l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano, suburbano e scolastico, i servizi portuali, i servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali, qualora le norme vigenti lo consentano ed il Consiglio deliberi l'affidamento.

Art. 3

Estensione dell'Attività.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può essere partecipata da altri enti pubblici che apportino un fondo di dotazione e trasferiscono delle attività. In questo caso, ai fini del controllo dell'Azienda saranno considerati l'entità delle attività e dei trasferimenti effettuati dal singolo Ente, rispetto all'ammontare complessivo delle attività dell'azienda da stabilirsi nell'apposita convenzione.
3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente partecipante e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali.
4. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluriaziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale sia all'esterno di esso, compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 4

Fondo di Dotazione.

Il primo fondo di dotazione è pari al patrimonio netto della società **Cefara servizi e Sviluppo srl** risultante al momento della trasformazione.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni e dai capitali assegnati dall'Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.
L'azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito.

Art. 5

Durata dell'Azienda.

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta in ogni momento con motivata deliberazione del Comune di Cetara.

Art. 6

Competenze dell'Ente partecipante

1. All'Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo.

2. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatici dell'Azienda che l'Ente partecipante adotterà secondo attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto e che sono:

- a) il piano-programma,
- b) il contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Ente partecipante e l'Azienda,
- c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale,
- d) il bilancio di esercizio,
- e) il conto consuntivo economico.

3. È riservata al Consiglio dell'Ente partecipante la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di prima applicazione, i documenti di cui sopra saranno approvati dal Comune in sede di costituzione dell'Azienda. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene all'Ente partecipante ed all'Amministratore unico. Le proposte di modifica statutaria debbono trasmesse al Comune di Cetara ed agli eventuali altri Enti partecipanti per l'approvazione.

4. Le decisioni del Consiglio dell'Ente partecipante riguardo ai punti che precedono dovranno essere fatte proprie dall'Azienda, che non potrà porle in discussione quando l'affidamento dei servizi sia accompagnato dalla messa a disposizione della relativa provvista economica.

5. Rientra nella competenza del Consiglio dell'Ente partecipante, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le linee generali di organizzazione dei servizi affidati all'Azienda e la determinazione delle quote di partecipazione ai costi poste a carico dell'utenza, su proposta dell'Azienda. Fino alla revisione dei regolamenti esistenti o l'approvazione di nuovi regolamenti, rimangono valide le

norme in vigore.

6. In occasione dell'approvazione dei predetti atti, il Presidente dell'Azienda illustra l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse.

7. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Ente partecipante attraverso i propri organi ed Uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante e degli obblighi fissati nei contratti di servizio.

8. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Ente partecipante accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiederà formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo se del caso provvedere ai sensi dei successivi artt. 11 e 16.

9. In quanto Organo strumentale dell'Ente partecipante, i consiglieri dell'Ente partecipante possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e d'informazione previsti dal TUEL.

10. I trasferimenti ordinari e straordinari dell'Ente partecipante all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio dell'Ente. Con apposite e distinte disposizioni sarà regolato il versamento di eventuali contributi a seguito di azioni ed attività svolte in partenariato, accordi di programma, protocolli d'intesa etc. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i criteri per:

- A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
- B) i trasferimenti ordinari e straordinari degli Enti partecipanti finalizzati alla erogazione dei servizi assegnati all'Azienda in via permanente o provvisoria ;
- C) i trasferimenti ed i contributi per i servizi assegnati dall'Ente partecipante in via occasionale ed urgente ;
- D) le modalità di erogazione dei trasferimenti e contributi ed i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro revisione .

TITOLO SECONDO ORGANI

Art.7 Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) - L'Assemblea Consortile o socio unico;

b) – L' Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;

c) - Il Direttore Generale

d) - L'Organo di Revisione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE (eventuale)

Art. 8 Composizione

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno rappresenta la quota di partecipazione fissata nella Convenzione tra l'Azienda e l'Ente socio in proporzione ai trasferimenti concordati. Il Presidente viene eletto nella prima seduta.

2. La delega da parte del Sindaco/Presidente deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

3. In caso di cessazione del Sindaco/Presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all' Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo

Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 51 % del totale delle quote di partecipazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la quota rappresentata.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non

superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente

per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.

7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.

8. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

9. La riunione di insediamento dell'Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Cetara Durante tale seduta viene eletto il Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo
2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal Consiglio l'Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. Nomina e durata in carico del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b. ammissione di nuovi enti all'Azienda;
 - c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;
 - d. elezione dell' Amministratore Unico;
 - e. surroga dell'Amministratore Unico;
 - f. nomina dei Revisori dei Conti
 - g. determinazione delle indennità di carica e di presenza dell' amministratore e del trattamento economico dei Revisori dei Conti
 - h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;
 - i. determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, cui l' Amministratore dovrà attenersi nella gestione;
 - j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
 - k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca dell'amministratore nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - l. scioglimento dell' Azienda;
 - m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
 - n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
 - o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva dell'Amministratore stesso ;
 - p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

L'AMMINISTRATORE UNICO o IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Composizione

1. Può essere previsto sia l'Amministratore Unico, che il Consiglio di

Amministrazione.

2. L'Amministratore Unico, in sede di prima costituzione è nominato dal Sindaco del Comune di Cetara, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante. In sede di prima applicazione, il Sindaco vi provvede tempestivamente per garantire la necessaria operatività dell'Azienda e dell'Ente stesso, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti, escluso il fondo di dotazione, effettuati nell'anno precedente.

3. L'Amministratore deve essere scelto tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non possono inoltre essere nominati coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercanti attività concorrenti con quelle esercitate dall'Azienda.

4. L'Amministratore può essere in ogni tempo motivatamente revocato ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.

5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Azienda medesima ovvero di ingustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programmi, l'assemblea consortile può revocare anticipatamente l'Amministratore dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Ente partecipante.

6. In alternativa all'Amministratore Unico, il Consiglio Comunale del Comune di Cetara può istituire, con apposita deliberazione un Consiglio di Amministrazione, costituito da tre membri, compreso il Presidente.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, in sede di prima costituzione sono nominati dal Sindaco del Comune di Cetara, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante. In sede di prima applicazione, il Sindaco vi provvede tempestivamente per garantire la necessaria operatività dell'Azienda e dell'Ente stesso, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti, escluso il fondo di dotazione, effettuati nell'anno precedente.

Consortile anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di Amministratore unico uscente, lo stesso permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento del nuovo, cosa che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina, mediante seduta appositamente convocata .

Art. 12

Competenze

1. L'Amministratore unico o il C.D.A. adotta e sottopone agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a. il piano-programma;
- b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;
- c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

2. Sono inoltre di sua competenza esclusiva:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
- f) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- g) l'assunzione di linee di credito;
- h) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;
- i) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
- l) la nomina e la revoca del Direttore;
- m) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;
- n) l'eventuale nomina, a termine, del vicario del Direttore.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, l' Amministratore può affidare specifici incarichi

o deleghe al Direttore nonché a professionalità esterne.

Art. 13

Funzionamento

1. L'Amministratore o C.D.A. si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore, se nominato. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche a mezzo di personale dell'Azienda, oppure per via telegrafica, informatica o a mezzo fax, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.
4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.
5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore ed all'Organo di revisione se invitato.
6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.
7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente.

11. Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento emanato dalla stessa Azienda.

Art. 14

Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nella quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

Art. 15

Processi verbali

1. I verbali sono di norma redatti dal Direttore, se nominato ovvero da un dipendente dell'Azienda con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore ed il Segretario non partecipino alla seduta o a parte di essa, il verbale è redatto dallo stesso Amministratore unico o da un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. I verbali, sottoscritti dall'Amministratore unico o dal Presidente in caso di c.d.a e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione dell'Amministratore unico o del presidente del C.D.A.

Art. 16

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale dei danni che queste ultime, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.

2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanze il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.

3. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'assemblea consortile, con comunicazione scritta, invita il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, l'assemblea Consortile incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.

Art. 16

Gratuità delle cariche

1. La titolarità dell'incarico di membri del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 2 del D.L. n.70 del 2010).

3. I rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.

Art. 17

Funzioni

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del c.d.a. ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la firma sociale, cura i rapporti con gli Enti partecipanti, gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:

- A) firma gli atti e la corrispondenza ;
- B) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;
- C) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;
- D) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento

dell'Azienda;

F) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;

G) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

H) conferisce incarichi ad esterni;

IL DIRETTORE

Art. 18

Nomina, Durata, Cessazione

1. Il Direttore è nominato dall' Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione. La funzione di direttore generale può essere ricoperta anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'atto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Cetara (Corte dei Conti Lombardia 386/2013).

2. Il Direttore deve godere dei diritti civili e politici, deve essere in possesso di un diploma di laurea ed avere provata esperienza di amministrazione o gestione nel settore della pubblica amministrazione e nella gestione di servizi pubblici.

Ai fini del contenimento della spesa comunale, lo stesso preferibilmente va scelto tra i dipendenti di categoria D degli Enti partecipanti, ivi compresi i dipendenti in rapporto di servizio instaurato a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lvo n. 267 del 18 agosto del 2000.

3. Il Direttore dura in carica per la durata di tre anni, ed è rinnovabile.

4. La revoca dell'incarico di Direttore può aver luogo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per carenze di funzionalità ed efficienza e deve essere adottata con conforme deliberato della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Assemblea Consortile.

5. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, l'Amministratore può affidare temporaneamente, nelle more della nuova nomina, le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche di esperienza e professionali equipollenti.

6. Al Direttore, se dipendente, spetta in ragione dell'incarico un compenso determinato dall'Amministratore, nel rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, in questo caso, il compenso, comunque determinato, non potrà essere

superiore all'importo massimo dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato dei dipendenti Comunali. In caso di nomina di esterno il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà adottato dall'Azienda.

Art. 19

Competenze

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda.
2. Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi commercio, industria o attività professionale svolta, se non autorizzati singolarmente dall'Azienda.
3. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.
4. In particolare il Direttore:
 - A) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;
 - B) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti,
 - C) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria ai verbali dell' Amministratore e ne esegue le deliberazioni;
 - E) svolge le attività gestionali ed organizzative relative alle forniture di beni e servizi in favore dell'Azienda e provvede agli appalti e alle forniture necessarie al suo funzionamento ordinario, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
 - F) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
 - G) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore;
 - H) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa ed alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;
 - I) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Entro i limiti e nei modi stabiliti dall'Amministratore con apposito regolamento, il Direttore provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Amministratore il relativo rendiconto.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 21

Nomina e composizione

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata ad un unico Revisori dei conti, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati per le nomine ai sensi del TUEL, dal Consiglio Comunale e che può essere anche il Revisore dei Conti del Comune partecipante.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
3. Il Revisore resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei subentranti, non può essere revocato se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
4. Non può essere nominato Revisore dei conti, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e l'Amministratore unico, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'amministratore dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa. Vale, inoltre, per i Revisori dei conti dell'Azienda l'ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al Revisore è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dal Sindaco del Comune di Celara all'atto della costituzione e successivamente stabilito dall'assemblea Consortile, se esistente.
6. Le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
7. Il revisore redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 21

Compiti

1. Il Revisore dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Egli vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:

A) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

B) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

C) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottoposte loro dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. Il revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Quotora nell'espletamento delle funzioni il Revisore riscontri gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente all'Amministratore, consegnando allo stesso una dettagliata relazione.

6. Il Revisore può, se invitato, partecipare alle sedute dell' Amministratore senza diritto di voto, relativamente alla discussione e deliberazione del Bilancio d'esercizio, comprendente il conto consuntivo, nonché a tutte le altre sedute a cui venga invitato dall'Amministratore stesso.

7. Il Revisore deve presentare all'Assemblea Consortile o socio unico ogni trimestre una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

Art. 22

Funzionamento e responsabilità dell'Organo di Revisione

1. Il Revisore dei conti deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze all' Amministratore.
2. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore dell'Azienda.
3. I Revisori debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 23

Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dall'Amministratore, su proposta del Direttore, se nominato. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.
2. A tale scopo l'Amministratore adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:
 - a. l'organizzazione dell'Azienda ed il sistema delle responsabilità;
 - b. le modalità di reclutamento del personale;
 - c. il sistema di contabilità economico-patrimoniale;
 - d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento.
3. Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano per quanto compatibili gli analoghi regolamenti del Comune di Cetara.

Art. 24

Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore, oltre che dal Codice Civile.

2. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro contenente gli elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dagli Enti partecipanti o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli.

4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dall' Amministratore, nel rispetto della normativa vigente. Tenendo conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e la qualità del personale assunto, andranno previsti idonei percorsi di valutazione comparativa dei candidati.

5. Gli atti di gestione del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 25

Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dagli Enti all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base dei valori indicati nell'inventario dell'Ente; quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

3. Il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed è consegnatario dei beni comunali assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 26

Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede:

- a) con fondi accantonati;
- b) con altre forme di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
- d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli enti partecipanti;
- f) con l'apertura di linee di credito.

Art. 27

Copertura dei costi

1. Qualora gli Enti partecipanti, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assumono a proprio carico i relativi oneri e trasferiscono all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 28

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il piano-programma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore e deliberati dall'Amministratore, sono approvati dall'Assemblea e sono trasmessi per l'approvazione del Consiglio dell'ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.

2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a:

- tipologia dei servizi erogati;
- standard di qualità;
- politiche tariffarie;
- modelli organizzativi e gestionali;
- politiche del personale;
- relazioni esterne;
- modelli di controllo.

Art. 29

Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed entrate.
2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dall'Amministratore, approvato dall'Assemblea o socio unico ed è trasmesso entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio degli Enti partecipanti che lo approvano.
3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei trasferimenti.
4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.
5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.
6. Il regolamento individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

Art. 30

Convenzione per l'espletamento delle attività trasferite

1. Tra gli Enti partecipanti e l'Azienda viene stipulato uno o più convenzioni di servizio finalizzati a dare attuazione operativa al Piano programma. La convenzione di servizio, laddove si occupa dell'attività ordinaria dell'Azienda, ha durata triennale; viene predisposto dal Direttore che lo trasmette, previa autorizzazione dell'Amministratore, alla Giunta degli Enti partecipanti. La convenzione è successivamente sottoscritta dal Presidente, dopo essere stato approvato dal Consiglio degli Enti partecipanti.
2. Nella convenzione di servizio sono dettagliatamente regolati i reciproci impegni, con particolare riguardo a:

- a) impegni programmatici dell'Azienda circa i servizi da erogare e la loro modalità di erogazione;
- b) natura, qualità e quantità dei servizi da gestire o erogare;
- c) risorse finanziarie dirette e indirette destinate a finanziare le prestazioni erogate;
- d) rapporti organizzativi tra l'Azienda e gli Enti partecipanti;
- e) sistema di controllo e monitoraggio.

3. Le modifiche alla convenzione di servizio che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, ma che siano limitate al punto c) del precedente comma, possono essere introdotte mediante corrispondenza tra il Direttore e i competenti organi dell'Ente, cui dovrà conseguire la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze relative alle eventuali variazioni dei bilanci annuale e pluriennale.

Art. 31

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, da trasmettere agli Enti partecipanti entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio stesso, si compone dello stato patrimoniale, del conto consuntivo economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.

2. Le eventuali perdite di esercizio saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva, quale e come risultato inadeguato, l'assemblea consortile adatterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dall'assemblea consortile, sentito l'amministratore dell'Azienda.

3. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva legale;
- b) alla costituzione ed all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
- c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma di misura straordinaria;
- d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

NORME FINALI

Art. 32

Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, è adottata dal Consiglio dell'Ente interessato.

2. La delibera è inviata dall'Ente interessato all'Amministratore con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.

3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria Amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interessi dell'Azienda.

Art. 34

Accesso ai documenti e alle informazioni

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nell'Azienda ed alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione

2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia dei loro interessi imprenditoriali e commerciali

Art. 33

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria potrà essere affidato, anche a seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

Art. 34

Contratti

1. L'attività contrattuale dell'Azienda deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;
- b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi gestiti;
- c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e

nella successiva determinazione del contraente con l'Azienda;

d) introduzione del principio di competenza per le attività di progettazione e di consulenza, nell'ambito di un apposito albo dei professionisti da istituire presso l'Azienda;

e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, con l'attribuzione del potere di presidenza delle Commissioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore.

Art. 35

Decadenza e rinvii

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio ai regolamenti in vigore ed alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale degli Enti partecipanti che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Azienda medesima.




*PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CETARA SERVIZI E
SVILUPPO IN AZIENDA SPECIALE*

CETARA SERVIZI E SVILUPPO UNIPERSONALE SRL

Sede in Via Porto Box 4 – 84010 CETARA (SA)

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 04488070659

N. REA 371018



**PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA
SOCIETA'**

CETARA SERVIZI E SVILUPPO

IN AZIENDA SPECIALE

PREMESSA

Il D.Lgs. 175/2016 così come modificato dal Decreto correttivo n°100 del 16.06.2017, rappresenta il "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica"; il provvedimento è attuativo degli artt. 18 e 19 della legge delega n. 124/2015, c.d. "Legge Madia".

Tante le novità introdotte, in *primis*, si segnalano le più significative:

- partecipazioni delle PP.AA. alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione di un elenco delle attività necessarie per il perseguimento del fine istituzionale;
- nuove norme sulla *governance* societaria e regola dell'amministratore unico;
- assoggettamento alla disciplina della crisi d'impresa per le società a partecipazione pubblica;
- procedure ad hoc per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano i requisiti;
- termine del 30 settembre 2017 per una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalle PP.AA., attraverso una delibera ricognitiva che indichi le società oggetto di dismissione e trasmissione della stessa alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

NORMATIVA AZIENDA SPECIALE

Il quadro normativo di riferimento è stato ampiamente modificato a partire dal 2014. Importanti novità sono state introdotte con la Legge di stabilità 2014 n.147/2013, consolidate con la legge del 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità 2015), che confermano l'attualità del modello organizzativo delle aziende speciali in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica.

L'art.114 del Tuel, rubricato "Aziende speciali ed istituzioni", è stato svuotato dei suoi contenuti originari dall'art.1, comma 560 della L. 147/2013; le modifiche introdotte hanno novellato il comma 5-bis, eliminando da esso la disciplina contenente i vincoli di finanza pubblica applicabile alle aziende speciali. L'attuale comma 5-bis si limita infatti ad affermare che *"le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno"*. Tale comma non costituisce più la norma di riferimento e la disciplina dei limiti alle assunzioni e alle spese di personale per le aziende speciali è confluita nel comma 2-bis dell'art.18 D.L. 112/2008, come modificato dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 e dal D.L. 66/2014.

La nuova formulazione del citato articolo, offre importanti aspetti di novità che possono riassumersi nel modo seguente:

- a) i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;
- b) i predetti organismi sono tenuti a rispettare il "principio di riduzione dei costi del personale", da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

c) il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l'adozione da parte dell'Amministrazione di riferimento di un proprio "atto di indirizzo" che definisce, per ciascuno degli organismi indicati sub a), specifici criteri e modalità di attuazione, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

d) le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai predetti limiti, essendo comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

Ad ogni modo, il legislatore ha introdotto una modalità di regolazione del preesistente principio di "contenimento delle spese di personale" improntata a caratteri di elasticità del tutto innovativi, sostituendo ai limiti di legge alle assunzioni presso aziende speciali e istituzioni, prima fissato dall'art.114, comma 5-bis del Tuel, un limite di livello impositivo più basso nella gerarchia delle fonti, rimesso all'autodeterminazione del Comune che, in un'ottica di miglior consapevolezza della propria specifica situazione di personale e delle esigenze cui far fronte con l'azienda, è stato ritenuto maggiormente in grado di modulare l'obbligo di contenimento della spesa fissato dalla legge primaria. A ciò si aggiunga che il legislatore prevede la facoltà per l'Ente di prendere a riferimento anche il settore di operatività degli organismi, introducendo così un ulteriore criterio di discrezionalità su cui l'Ente locale è in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo.

L'Azienda speciale torna quindi ad essere per gli Enti Locali un modulo organizzativo idoneo per la gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi pubblici locali.

In merito all'affidamento dei servizi, il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, all'art.7 comma 1 lettera d), chiarisce che le aziende speciali possano svolgere servizi pubblici locali, anche di interesse economico, però solo «limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete».

In altro modo, la scelta di gestire un servizio pubblico locale con o senza rilevanza economica, dipende da valutazioni politiche, che prescindono dalla stessa natura oggettiva del servizio (Consiglio di Stato n. 6529/2010 e Corte dei Conti per il Veneto parere n. 124/2013/PAR).

Questa scelta avviene tenendo conto dell'esistenza di c.d. "*beni comuni*", una categoria aperta che può variare in base al tipo di comunità di riferimento.

Medesimo discorso vale per i c.d. "*servizi sociali*", che non sono sempre e comunque privi di rilevanza economica. Può avvenire che per le modalità concrete con le quali sono svolti presentino una rilevante componente economica tesa ad assicurare, non solo la copertura dei costi, ma anche un potenziale profitto (Consiglio di Stato n. 5072/2006).

In conclusione, l'azienda speciale rafforza quella che è la natura pubblica dell' *in house providing*, l'unica in grado di garantire una gestione effettivamente orientata all'esclusivo interesse della collettività di riferimento.

1. LA SOCIETA'

La società, CETARA SERVIZI E SVILUPPO, società *in house* è stata costituita dal comune di Cetara, quale socio unico.

La società si occupa da sempre del servizio di pulizia delle aree urbane, dei bagni pubblici e degli stabili comunali; pulizia e gestione spiagge e demanio comunale; pulizia mensa scolastica; gestione area portuale con relativo servizio di ormeggio; gestione parcheggio moto e servizi annessi al turismo; cura del verde pubblico.

La società chiude l'esercizio sociale 2016 in utile, come anche nei precedenti esercizi, riuscendo a coprire tutti i costi di funzionamento ottenendo risultati soddisfacenti in termini di qualità dei servizi offerti, ciò a dimostrazione del grado di autonomia e convenienza della propria attività, senza gravare sui bilanci dell' Ente socio, se non per le prestazioni direttamente rese.

Lo stato patrimoniale presenta dal lato delle attività una prevalenza dell'attivo circolante sull'attivo immobilizzato, i crediti risultano tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

Dal lato delle passività invece i debiti risultano tutti di natura corrente appostati in bilancio nel rispetto del vincolo della competenza economica, prontamente rimborsabili nell'esercizio successivo.

Analizzando la situazione patrimoniale la società presenta un capitale circolante netto con margine positivo, ciò a dimostrazione che la stessa riesce a far fronte ai propri impegni, grazie ad una relazione tra fonti e impieghi finanziari, equilibrata.

*PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CETARA SERVIZI E
SVILUPPO IN AZIENDA SPECIALE*

La Società, a seguito di affidamento in convenzione di servizi da parte del Comune di Cetara, ha svolto le seguenti attività, fatturando i seguenti importi:

Descrizione	Quota iva esclusa
Pulizia arce urbane	88.603,00
Pulizia bagni pubblici	13.589,00
Pulizia spiagge ed aree limitrofe	13.913,00
Pulizia mansa scolastica	15.457,00
Pulizia stabili comunali	8.016,00
Cura verde pubblico	6.765,00
Gestione area portuale e servizio ormeggio	100.409,00
Gestione parcheggio moto	28.245,00
Servizi legati al turismo	16.239,00
Totale	291.236,00

**PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CETARA SERVIZI E
SVILUPPO IN AZIENDA SPECIALE**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

Premesso che i dati sintetici dell'ultimo bilancio approvato della Società al 31/12/2016 sono i seguenti:

COSTI	IMPOREI	RICAVI	IMPOREI
<i>Servizi industriali</i>	12.375	Ricavi da convenzioni	291.236
<i>Acquisti materiali</i>	133	Altri ricavi	21
<i>Servizi amministrativi</i>	700		
<i>Compensi amministratore</i>	9.600		
<i>Altri costi dell'esercizio</i>	785		
<i>Spese lavoro dipendente</i>	258.919		
<i>Ammortamenti</i>	634		
<i>Oneri diversi</i>	472		
<i>Oneri finanziari</i>	639		
<i>Imposte sul reddito</i>	6.945		
TOTALE COSTI	291.202	TOTALE RICAVI	291.257
<i>Utile di esercizio</i>	55		

La Società dalla sua costituzione non è stata mai interessata da ripianamenti per perdite, gli utili prodotti sono stati sempre reinvestiti nella stessa, garantendo così l'integrità del patrimonio netto sociale.

Per i servizi erogati la società si è avvalsa dei seguenti dipendenti:

SERVIZIO	DIPENDENTI
Gestione complessiva servizi	22 operai
Amministrativo	1 impiegato

2. LA TRASFORMAZIONE IN AZIENDA SPECIALE

La società CETARA SERVIZI E SVILUPPO risulta ad oggi impegnata in un'azione di riorganizzazione societaria, quello che era il controllo analogo esercitato sui servizi affidati dall'Ente, non risulta più la migliore scelta percorribile, pertanto si auspica un controllo più stringente sui servizi, ovvero, quello di tipo diretto al solo fine di migliorare sempre più: trasparenza, efficienza e rispondenza dei servizi offerti alle reali esigenze dell'Ente affidante e della comunità di riferimento. L'unica soluzione che soddisfa tali requisiti nel contesto normativo vigente è l'Azienda Speciale; quindi, la trasformazione trova evidente ragione non già e non solo nei vincoli imposti dal Legislatore, ma nell'assetto generale dell'organizzazione comunale, che intende perseguire una buona gestione amministrativa.

A tal proposito si rammenta come tale scelta sia già stata effettuata da altri Enti per il soddisfacimento delle medesime esigenze.

La trasformazione della Cetara servizi e sviluppo unipersonale srl in Azienda speciale è sicuramente compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori, sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi a un regime uniforme, quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In effetti, mentre da un lato insiste una società di capitali interamente partecipata dall'Ente Locale, dotata delle caratteristiche dell'*in house providing*, intesa come *longa manus* dell'Ente socio, dall'altro abbiamo un'Azienda speciale di diritto pubblico, inserita nel sistema amministrativo Comunale. Con l'azienda si realizza una forma diretta di gestione del servizio seppure la stessa sia dotata di personalità giuridica; questa strumentalità si esprime sia all'atto dell'istituzione ed approvazione dello statuto che durante il funzionamento (approvazione degli atti fondamentali e nomina degli organi).

A scogliere i dubbi, è intervenuta la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie già nel 2014 che con la deliberazione 2/2014, ha posto fine al dibattito che aveva visto contrapporsi numerose sezioni regionali di controllo in merito alla possibilità applicare estensivamente l'istituto della «Trasformazione eterogenea da società di capitali» (articolo 2500 *septies* del Codice civile), al passaggio da una società di diritto privato a un ente di diritto pubblico.

Ovviamente la scelta va adeguatamente motivata, tenuto conto della convenienza economica dell'operazione e di una valutazione prospettica, anche alla luce dell'articolo 153 del Tuel sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La scelta in merito all'individuazione del modello gestionale più idoneo è sempre ammessa, purché si dimostri che ne conseguiranno risultati migliori dal punto di vista dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, oltre al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

Alla luce del quadro legislativo di riferimento, secondo la Corte dei Conti, non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica, poiché la relativa normativa prevede misure severe come per le società di capitali.

La trasformazione di una società di capitali in azienda speciale, pur non essendo espressamente prevista e disciplinata dal Tuel e dal Codice civile è tuttavia da ritenersi ammissibile con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. da 2498 a 2500 *novies* del c.c.; anche l'art. 115 del Tuel prevede apertamente la trasformazione da azienda speciale in società di capitali, pertanto, sembra poco coerente escludere radicalmente il procedimento inverso. Siamo di fronte ad una trasformazione c.d. eterogenea, regolata dall'art. 2500 *septies* c.c. (le aziende speciali non sono espressamente previste, ma l'elencazione della norma non sembra essere tassativa) e, in quanto compatibile, dall'art. 2500 *sexies* c.c..

Tanto premesso, resta da considerare, come richiamato anche dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, che l'operazione di trasformazione possa trovare giustificazione, pur in mancanza di una previsione espressa, nel richiamato principio di continuità di cui all'art. 2498 c.c. «con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione»

la trasformazione di una società in un altro dei tipo non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella creazione di uno diverso, ma bensì si configura una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto. L'esigenza è quella di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale.

3. LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE

La trasformazione delle società a responsabilità limitata è disciplinata dall'art. 2500 *septies*, ed è ammessa come **trasformazione di società di capitali** in:

- a) consorzi,
- b) società consortili,
- c) società cooperative,
- d) comunioni d'azienda,
- e) associazioni non riconosciute,
- f) fondazioni.

Per tale trasformazione deve applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 2500-*sexies*. E' evidente che, a differenza delle trasformazioni omogenee, nelle quali la modificazione riguarda soltanto l'organizzazione, nelle trasformazioni eterogenee, quale quella in questione, la modificazione (trasformazione) investe direttamente tutta la struttura originaria rideterminando una nuova organizzazione aziendale con o senza fini di lucro.

Procedimento di trasformazione.

Si applica, come si è detto, l'art. 2500 *sexies*, in quanto compatibile.

Efficacia della trasformazione.

Si applica l'art. 2500 *novies*, il quale deroga all'art. 2500, comma 3.

Per quanto riguarda l'efficacia **nei confronti dei soci**:

- a) hanno diritto di recesso;
- b) eventuale responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori.

Efficacia nei confronti dei creditori sociali:

- a) possono fare opposizione entro 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari,

- b) la deliberazione rimane sospesa fino,
 - 1) alla scadenza dei 60 giorni senza opposizioni;
 - 2) alla sentenza di rigetto delle opposizioni;
- 3) all'emissione dell'ordinanza che autorizza l'esecuzione provvisoria;
- 4) al consenso di tutti i creditori.
- c) la sospensione riguarda la deliberazione stessa e non il solo regime di responsabilità.

L'opposizione dei creditori nelle trasformazioni

Nelle trasformazioni eterogenee l'art. 2500 *novies* prevede il diritto dei creditori di opporsi alla trasformazione nel termine di 60 giorni dall'adempimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.

L'opposizione viene proposta dai creditori a norma dell'art. 2445, che regola l'opposizione dei creditori alla riduzione volontaria del capitale sociale.

Il Tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la decisione di trasformazione assuma efficacia, nonostante l'opposizione.

Pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione

Le disposizioni sul contenuto, sulla pubblicità e sulla efficacia dell'atto di trasformazione richiedono che vi siano tutte le forme ed i contenuti richiesti per il tipo societario o non societario adottato.

La norma non ha innovato rispetto al precedente regime e in particolare va sottolineato che la trasformazione:

- 1) deve risultare da atto pubblico;
- 2) l'atto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società adottato;
- 3) l'ente di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità previste per il Tipo di società adottato nonché alle forme di pubblicità richieste per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;

- 4) l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato;
- 5) la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti. Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 2500 C.C., l'atto di trasformazione è, infatti, soggetto *"alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione"* ed ha effetto *"dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari"* previsti.

La trasformazione eterogenea, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 2500-novies, *"ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso"*.

4. L'azienda speciale art. 114 TUEL

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

*PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CETARA SERVIZI E
SVILUPPO IN AZIENDA SPECIALE*

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

5. EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

La trasformazione avrà i seguenti effetti principali:

1. Nessun esborso, nessuna previsione o variazione di bilancio dell'Ente socio; l'operazione è in neutralità d'imposta.
2. Il capitale sociale diventa fondo di dotazione con le attuali quote.
3. Nessuna conseguenza contrattuale per il personale dipendente.
4. L'amministratore unico diventa un organo e assume la rappresentanza dell'azienda.
5. Nessuna conseguenza nei rapporti con terzi.
6. Maggiore controllo dei soci sugli affidamenti.
7. Adozione della contabilità pubblica oltre quella economica.
8. Non fallibilità dell'azienda per effetto della maggiore responsabilità dei soci.

Salerno, 12/9/2017

In fede

f.to Dott. Giuseppe Valente

CETARA SERVIZI E SVILUPPO SRL			
Sede in: VIA PORTO BOX 4 - 84010 - CETARA (SA)			
Codice fiscale:	04488070659	Partita IVA:	04488070659
Capitale sociale:	Euro 10.000,00	Capitale versato:	Euro 10.000,00
Registro imprese di:	SALERNO	N. iscrizione reg. imprese:	
N. iscrizione R.E.A.:			

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di: COMUNE DI CETARA

Bilancio al 31/12/2016


Rep. n. 27482
Proc. n. 37653

	al 31/12/2016	al 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	-	-
II) Immobilizzazioni materiali:		
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	6.331	2.714
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	6.331	2.714
C) Attivo circolante:		
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio	26.140	49.734
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	26.140	49.734
IV) Disponibilita' liquide:	16.881	5.977
TOTALE Attivo circolante:	43.021	55.711
TOTALE ATTIVO	49.352	58.425

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	10.000	10.000
IV) Riserva legale	683	490
VI) Altre riserve	-1	1
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	55	193
TOTALE Patrimonio netto:	10.737	10.684
B) Fondi per rischi ed oneri:		
	14.937	23.450

V. L. L. L.




D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio	23.678	24.291
Oltre l'esercizio	-	-
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	23.678	24.291
TOTALE PASSIVO	49.352	58.425

CONTO ECONOMICO


A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	291.236	296.528
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
- Altri	21	168
TOTALE altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	21	168
TOTALE Valore della produzione:	291.257	296.696
B) Costi della produzione:		
6) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	133	449
7) Costi per servizi	13.076	17.544
8) per godimento di beni di terzi:	700	400
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	193.991	187.617
b) Oneri sociali	62.234	58.769
c) Trattamento di fine rapporto	9.436	9.752
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.158	1.794
TOTALE per il personale:	267.819	257.932
10) Ammortamento e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	634	929
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	634	929
13) Altri accantonamenti	1.690	-
14) Oneri diversi di gestione	6.511	6.218
TOTALE Costi della produzione:	290.563	283.472
Differenza tra Valore e Costi della produzione	694	13.224

C) Proventi e oneri finanziari:		
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:		
- Inter. e oner.fin. diversi	639	704
TOTALE Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	639	704
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	-639	-704

Cetara & Giuseppe



Risultato prima delle imposte	55	12.520
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) - Imposte correnti	-	12.327
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	12.327
21) Utile (perdite) dell'esercizio	55	193



Handwritten signature



STATUTO

dell'Azienda Speciale

“Cetara Servizi e Sviluppo”

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 è costituita l'Azienda Speciale denominata “Cetara Servizi e Sviluppo” (di seguito Azienda).

2. Il Comune di Cetara costituisce l'Azienda come ente strumentale per effetto della trasformazione della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO UNIPERSONALE SRL", allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che esso rappresenta. L'Azienda svolgerà la propria attività improntandola ai criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.

3. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale e processuale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente partecipante e dal presente Statuto.

4. Per quanto attiene alla individuazione delle attività, si precisa che l'elencazione fatta nel presente Statuto è da considerarsi soltanto indicativa, essendo l'Azienda costituita per svolgere una pluralità di servizi, purché connessi all'attività dell'Ente partecipante ed agli scopi ad esso istituzionalmente affidati.

5. Sarà compito dell'Ente partecipante, in coerenza con i piani programma tecnico-amministrativi e finanziari approvati, specificare nel dettaglio i servizi da affidare all'Azienda, determinarne gli indirizzi generali, controllarne i risultati, esercitare su di essa la vigilanza, conferirle il capitale di dotazione, provvedere alla copertura dei costi.

6. L'Azienda ha sede in Cetara presso il Municipio. L' Amministratore potrà deliberare la

variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.

7. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità od impossibilità di perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse, l'Assemblea non ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.

8. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 2

Oggetto delle attività.

1. L'Azienda ha per proprio oggetto la gestione di attività e servizi di interesse generale e istituzionali con particolare riferimento a:

- a) igiene urbana, manutenzione e gestione del patrimonio, beni immobili comunali e di utilizzo pubblico;
- b) cura del verde pubblico;
- c) servizi cimiteriali;
- d) manutenzione, pulizia degli arenili e gestione spiagge pubbliche attrezzate, stabilimenti balneari ;
- e) supporto alle funzioni comunali;
- f) servizi connessi alle materie del turismo e spettacolo;
- g) servizi informatici e servizi informativi rivolti al cittadino (URP);
- h) attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale;
- i) servizi connessi alle attività sportive, ricreative e culturali;
- l) servizi concernenti la gestione dell'area portuale, nonché degli specchi d'acqua limitrofi, comprendenti la custodia, l'assistenza, la manutenzione, il rimessaggio dei natanti e similari di qualsiasi caratteristica e dimensione, inclusa la progettazione e costruzione di tutte le infrastrutture, anche a destinazione commerciale, imprenditoriale, sportiva e ricreativa comunque attinenti alla nautica;
- m) gestione parcheggi pubblici comunali e servizio di controllo aree di sosta urbana a pagamento;
- n) gestione di attività di somministrazione e/o vendita attinenti o connessi ai servizi affidati;
- o) gestione di asili nido e di scuole per l'infanzia dei Comuni e servizi complementari;
- p) servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio ed all'accesso alla scuola, come i

servizi di mensa e trasporto scolastico;

q) servizi sociali indirizzati alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate, assistenza agli anziani ed ai disabili;

r) ricerca e promozione in ambito educativo;

s) ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate comunque rientrante nella finalità generali dell'Azienda e di interesse generale.

2. L'Azienda potrà inoltre ricevere in affidamento la gestione della farmacia Comunale, potrà svolgere altresì la manutenzione stradale, la manutenzione delle condotte idriche ed acque reflue, degli impianti sportivi, gestione di parchi pubblici, pulizia delle spiagge, spazzamento delle vie cittadine, il servizio affissioni e pubblicità con relativo controllo sul rispetto delle norme in materia, i servizi di raccolta dei rifiuti ed attività connesse, la gestione dei servizi connessi all'accertamento ed alla riscossione dei diversi tributi, canoni, tasse e imposte comunali, l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano, suburbano e scolastico, i servizi portuali, i servizi strumentali e di supporto alle attività istituzionali, qualora le norme vigenti lo consentano ed il Consiglio deliberi l'affidamento.

Art. 3

Estensione dell'Attività.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, nonché quelle complementari o connesse, comunque vi siano implicate le risorse, strutture e competenze Aziendali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può essere partecipata da altri enti pubblici che apportino un fondo di dotazione e trasferiscono delle attività.

In questo caso, ai fini del controllo dell'Azienda saranno considerati l'entità delle attività e dei trasferimenti effettuati dal singolo Ente, rispetto all'ammontare complessivo delle attività dell'azienda da stabilirsi nell'apposita convenzione.

3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente partecipante e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali.

4. L'Azienda attua ogni possibile iniziativa per pervenire alla ricomposizione di funzioni pluri-aziendali e dei servizi. A tale scopo potranno essere realizzate forme di collaborazione e partecipazione, anche societarie, con altre Aziende Speciali e soggetti pubblici e privati operanti sia nel territorio comunale sia all'esterno di esso, compatibilmente e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 4

Fondo di Dotazione.

Il primo fondo di dotazione è pari al patrimonio netto della società Cetara Servizi e Sviluppo risultante al momento della trasformazione.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni e dai capitali assegnati dall'Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

L'azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito.

Art. 5

Durata dell'Azienda.

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta in ogni momento con motivata deliberazione del Comune di Cetara.

Art. 6

Competenze dell'Ente partecipante

1. All'Ente partecipante compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo.

2. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatici dell'Azienda che l'Ente partecipante adoterà secondo attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto e che sono:

- a) il piano-programma,
- b) il contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Ente partecipante e l'Azienda,
- c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale,

- d) il bilancio di esercizio,
- e) il conto consuntivo economico.

3. E' riservata al Consiglio dell'Ente partecipante la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di prima applicazione. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene all'Ente partecipante ed all'Amministratore unico. Le proposte di modifica statutaria debbono trasmesse al Comune di Cetara ed agli eventuali altri Enti partecipanti per l'approvazione.

4. Le decisioni del Consiglio dell'Ente partecipante riguardo ai punti che precedono dovranno essere fatte proprie dall'Azienda, che non potrà porle in discussione quando l'affidamento dei servizi sia accompagnato dalla messa a disposizione della relativa provvista economica.

5. Rientra nella competenza del Consiglio dell'Ente partecipante, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le linee generali di organizzazione dei servizi affidati all'Azienda e la determinazione delle quote di partecipazione ai costi poste a carico dell'utenza, su proposta dell'Azienda. Fino alla revisione dei regolamenti esistenti o l'approvazione di nuovi regolamenti, rimangono valide le norme in vigore.

6. In occasione dell'approvazione dei predetti atti, il Presidente dell'Azienda illustra l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse.

7. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dall'Ente partecipante attraverso i propri organi ed Uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante e degli obblighi fissati nei contratti di servizio.

8. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Ente partecipante accertasse irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiamerà formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo se del caso provvedere ai sensi dei successivi artt. 11 e 16.

9. In quanto Organo strumentale dell'Ente partecipante, i consiglieri dell'Ente partecipante possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e d'informazio-

ne previsti dal TUEL.

10. I trasferimenti ordinari e straordinari dell'Ente partecipante all'Azienda sono erogati secondo le previsioni contenute nel Bilancio dell'Ente. Con apposite e distinte disposizioni sarà regolato il versamento di eventuali contributi a seguito di azioni ed attività svolte in partenariato, accordi di programma, protocolli d'intesa etc. I rapporti di servizio e finanziari saranno disciplinati da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i criteri per:

- A) la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
- B) i trasferimenti ordinari e straordinari degli Enti partecipanti finalizzati alla erogazione dei servizi assegnati all'Azienda in via permanente o provvisoria ;
- C) i trasferimenti ed i contributi per i servizi assegnati dall'Ente partecipante in via occasionale ed urgente ;
- D) le modalità di erogazione dei trasferimenti e contributi ed i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro revisione .

TITOLO SECONDO ORGANI

Art.7 Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) – L'Assemblea Consortile o socio unico;
- b) – L' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- b) – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) – Il Direttore Generale
- d) – Il Revisore unico.

L'ASSEMBLEA

Art. 8 Composizione

I. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco - Presidente o di un suo delegato, ciascuno rappresenta la quota di partecipazione fissata nella Convenzione tra l'Azienda e l'Ente socio in proporzione ai trasferimenti

concordati. Il Presidente viene eletto nella prima seduta.

2. La delega da parte del Sindaco/Presidente deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

3. In caso di cessazione del Sindaco/Presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 51 % del totale delle quote di partecipazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e qualunque sia la quota rappresentata.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.

5. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata dell'Amministratore o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente

per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.

7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.

8. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo

2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali ha competenza rispetto ai seguenti atti:

a. ammissione di nuovi enti all'Azienda;

b. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;

c. elezione dell' Amministratore Unico;

d. surroga dell'Amministratore Unico;

e. nomina del Revisore dei Conti

f. determinazione delle indennità di carica e di presenza dell' Amministratore e del trattamento economico del Revisore dei Conti

- g. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;
- h. determinazione degli indirizzi strategici dell'Azienda, cui l' Amministratore dovrà attenersi nella gestione;
- i. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
- j. adozione di eventuali provvedimenti di revoca dell'amministratore nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- k. scioglimento dell' Azienda;
- l. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
- m. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
- n. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva dell'Amministratore stesso ;
- o. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

L'AMMINISTRATORE UNICO o IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Composizione

1. Può essere previsto sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione, che è composto da 3 membri compreso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, ovvero l'Amministratore Unico sono nominati in sede di prima costituzione dal Sindaco del Comune di Cetara, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ente partecipante. In sede di prima applicazione, il Sindaco vi provvede tempestivamente per garantire la necessaria operatività dell'Azienda e dell'Ente stesso, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

Successivamente saranno nominati dall'assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti, escluso il fondo di dotazione, effettuati nell'anno precedente.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non possono inoltre essere nominati coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle esercitate dall'Azienda.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico possono essere in ogni tempo motivatamente revocato ai sensi di legge. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.

5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione dell'Ente o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, l'assemblea consortile può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revocare l'Amministratore Unico dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Ente partecipante.

Art. 11

Durata, cessazione e sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dura in carica di norma tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico uscente permangono in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento del nuovo, cosa che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina, mediante seduta appositamente convocata .

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico adottano e sottopongono agli Enti partecipanti, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti

fondamentali:

- a. il piano-programma;
- b. la convenzione di servizi che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'Azienda;
- c. i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d. il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo economico.

2. Sono inoltre di sua competenza esclusiva :

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
- c) il recepimento, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- d) la determinazione della dotazione complessiva del personale e l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
- f) l'assunzione di linee di credito;
- g) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio o dalla Giunta dell'Ente convenzionato;
- h) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
- i) l'approvazione di progetti, intese, convenzioni;

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, l' Amministratore può affidare specifici incarichi o deleghe a professionalità esterne.

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche a mezzo di personale dell'Azienda, oppure per via telegrafica, informatica o a mezzo fax, almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Il Consiglio può determinare modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.

4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore ed all'Organo di revisione se invitato.

6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.

7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.

9. Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente.

11. Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento.

to emanato dalla stessa Azienda.

Art. 14

Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei votanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a deliberazioni nella quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

Art. 15

Processi verbali

1. I verbali sono di norma redatti dall'Amministratore ovvero da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario.
2. I verbali, sottoscritti dall'Amministratore e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti in apposito registro. Dei verbali delle deliberazioni, non soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia senza espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, è solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Comunale dei danni che queste ultime, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.

2 Ove l'Amministratore non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'assemblea, con comunicazione scritta, invita l'Amministratore a voler provvedere entro dieci giorni.

Art. 17

Indennità

1. La titolarità dell'incarico di membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (art.6 comma 2 del D.L. n.70 del 2010).

2. I rimborsi sono a carico del bilancio aziendale.

Art. 18

Funzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la firma sociale, cura i rapporti con gli Enti partecipanti, gli Enti locali e con le Autorità statali, regionali e provinciali, ed inoltre:

A) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;

B) firma gli atti e la corrispondenza ;

C) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;

D) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;

E) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e più in generale della cittadinanza secondo quanto previsto dal presente Statuto o da quello Comunale;

F) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

G) vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;

H) conferisce incarichi ad esterni.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19

Nomina, Durata, Cessazione

1.2 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico. in sede di costituzione, lo stesso verrà nominato dal Sindaco di Cetara.

2. Il Direttore deve godere dei diritti civili e politici, deve essere in possesso di un diploma di laurea ed avere provata esperienza di amministrazione o gestione nel settore della pubblica amministrazione e nella gestione di servizi pubblici.

Ai fini del contenimento della spesa comunale, lo stesso preferibilmente va scelto tra i dipendenti di categoria D degli

i Enti partecipanti, ivi compresi i dipendenti in rapporto di servizio instaurato a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lvo n. 267 del 18 agosto del 2000.

3. Il Direttore dura in carica per la durata di tre anni e può esser rinnovato.

4. La revoca dell'incarico di Direttore può aver luogo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per carenze di funzionalità ed efficienza e deve essere adottata con conforme deliberato della maggioranza del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, sentito l'Assemblea Consortile.

5. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può affidare temporaneamente, nelle more della nuova nomina, le funzioni dello stesso ad altra persona con caratteristiche di esperienza e professionali equipollenti.

6. Al Direttore, se dipendente, spetta in ragione dell'incarico un compenso determinato dal C.d.A. nel rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi ai pubblici dipendenti. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, in questo caso, il compenso, comunque determinato, non potrà essere superiore all'importo massimo dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato dei dipendenti Comunali. In caso di nomina di esterno il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà adottato dall'Azienda.

Art. 20

Competenze

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda.

2. Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi commercio , industria o attività professionale svolta, se non autorizzati dall'Azienda.

3. Il Direttore ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.

4. In particolare il Direttore:
 - A) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;
 - B) dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;
 - C) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - D) prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
 - E) svolge le attività gestionali ed organizzative relative alle forniture di beni e servizi in favore dell'Azienda e provvede agli appalti e alle forniture necessarie al suo funzionamento ordinario , nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
 - F) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
 - G) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - H) attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa ed alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;
 - I) provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

5. Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, il Direttore provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda,

sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 21

Nomina e composizione

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata alternativamente ad un Revisore Unico dei conti ovvero un collegio di tre Revisori dei conti, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati per le nomine ai sensi del TUEL, dal Consiglio Comunale e che può essere anche il Revisore dei Conti del Comune partecipante.

2. Il Revisore dei conti deve essere scelti tra gli abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

3. Il Revisore resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del subentrante, non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile.

4. Non può essere nominato Revisore dei conti, e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio comunale e l' Amministratore unico, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell' amministratore dell'Azienda, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa. Vale, inoltre, per i Revisori dei conti dell'Azienda l'ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti stabiliti dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al Revisore è corrisposta una indennità il cui ammontare è fissato dal Sindaco del Comune di Cetara all'atto della costituzione e successivamente stabilito dall'assemblea, se esistente.

6. Le modalità di revoca e decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

7. Il revisore redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 22

Compiti

1. Il Revisore dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Egli vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:

A) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

B) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

C) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottoposte loro dall'Amministratore e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. Il revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Qualora nell'espletamento delle funzioni il Revisore riscontri gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente all'Amministratore, consegnando allo stesso una dettagliata relazione.

6. Il Revisore può, se invitato, partecipare alle sedute dell' Amministratore senza diritto di

voto, relativamente alla discussione e deliberazione del Bilancio d'esercizio, comprendente il conto consuntivo, nonché a tutte le altre sedute a cui venga invitato dall'Amministratore stesso.

7. Il Revisore deve presentare all'Assemblea o Socio Unico ogni trimestre una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

Art. 23

Funzionamento e responsabilità dell'Organo di Revisione

1. Il Revisore dei conti deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze all' Amministratore.

2. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate all'Amministratore unico.

3. Il Revisore deve adempiere ai doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 24

Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dall'Amministratore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.

2. A tale scopo l'Amministratore adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:

a. l'organizzazione dell'Azienda ed il sistema delle responsabilità;

- b. le modalità di reclutamento del personale;
- c. il sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento.

3. Fino all'adozione dei predetti regolamenti, si applicano per quanto compatibili gli analoghi regolamenti del Comune di Cetara.

Art. 25

Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di settore, oltre che dal Codice Civile.

2. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro contenente gli elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dagli Enti partecipanti o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli.

4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dall' Amministratore, nel rispetto della normativa vigente. Tenendo conto dell'esigenza di garantire la parità di trattamento e la qualità del personale assunto, andranno previsti idonei percorsi di valutazione comparativa dei candidati.

5. Gli atti di gestione del personale rientrano tra le competenze dell'Amministratore.

PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 26

Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dagli Enti all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i

beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base dei valori indicati nell'inventario dell'Ente; quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

3. L'Amministratore cura la tenuta dei registri di magazzino ed é consegnatario dei beni comunali assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 27

Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede:

- a) con fondi accantonati;
- b) con altre forme di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
- d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli enti partecipanti;
- f) con l'apertura di linee di credito.

Art. 28

Copertura dei costi

1. Qualora gli Enti partecipanti, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assumono a proprio carico i relativi oneri e trasferiscono all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 29

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il pianoprogramma ed il bilancio pluriennale, di durata triennale, con aggiornamento annuale. Gli schemi del piano-programma e del bilancio pluriennale, predisposti e deliberati dall'Amministratore, sono approvati dall'Assemblea e sono trasmessi per l'approvazione del Consiglio dell'ente interessato entro il 15 novembre di ciascun anno per il triennio successivo.

2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a:

- tipologia dei servizi erogati;
- standard di qualità,
- politiche tariffarie,
- modelli organizzativi e gestionali,
- politiche del personale,
- relazioni esterne,
- modelli di controllo.

Art. 30

Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale individua i budget di spesa ed entrata.

2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento adottato dall'Amministratore, approvato dall'Assemblea o socio unico ed è trasmesso entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio degli Enti partecipanti che lo approvano.

3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto delle entrate e dei trasferimenti.

4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il ripiano a carico dei bilanci degli Enti partecipanti.

5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

6. Il regolamento individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

Art. 31

Convenzione per l'espletamento delle attività trasferite

1. Tra gli Enti partecipanti e l'Azienda viene stipulato uno o più convenzioni di servizio finalizzati a dare attuazione operativa al Piano programma. La convenzione di servizio, laddove si occupa dell'attività ordinaria dell'Azienda, ha durata triennale, prorogabile; viene predisposto dall'Amministratore, che la trasmette alla Giunta degli Enti o dell'Ente partecipante. La convenzione è successivamente sottoscritta dal Presidente/Sindaco, dopo essere stata approvata dal Consiglio degli Enti partecipanti.

2. Nella convenzione di servizio sono dettagliatamente regolati i reciproci impegni, con particolare riguardo a:

- a) impegni programmatici dell'Azienda circa i servizi da erogare e la loro modalità di erogazione;
- b) natura, qualità e quantità dei servizi da gestire o erogare;
- c) risorse finanziarie dirette e indirette destinate a finanziare le prestazioni erogate;
- d) rapporti organizzativi tra l'Azienda e gli Enti partecipanti;
- e) sistema di controllo e monitoraggio.

3. Le modifiche alla convenzione di servizio che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, ma che siano limitate al punto c) del precedente comma, possono essere introdotte mediante corrispondenza tra l'Amministratore e i competenti organi dell'Ente, fatte

salve le competenze relative alle eventuali variazioni dei bilanci annuale e pluriennale.

Art. 32

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, da trasmettere agli Enti partecipanti entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio stesso, si compone dello stato patrimoniale, del conto consuntivo economico e della nota integrativa nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.

2. Le eventuali perdite di esercizio saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'assemblea adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dall'assemblea, sentito l'amministratore dell'Azienda.

3. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
- b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
- c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma di misura straordinaria;
- d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

NORME FINALI

Art. 33

Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, è adottata dal Consiglio dell'Ente interessato.

2. La delibera è inviata dall'Ente interessato all'Amministratore con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.

3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria Amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interesse dell'Azienda.

Art. 34

Accesso ai documenti e alle informazioni

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione è garantito, tramite apposito regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda ed alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai servizi gestiti, secondo le disposizioni della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

2. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali.

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria potrà essere affidato, anche a seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

Art. 36

Contratti

1. L'attività contrattuale dell'Azienda deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;
- b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi gestiti;
- c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella

successiva determinazione del contraente con l'Azienda;

d) introduzione del principio di competenza per le attività di progettazione e di consulenza, nell'ambito di un apposito albo dei professionisti da istituire presso l'Azienda;

e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, con l'attribuzione del potere di presidenza delle Commissioni all'Amministratore unico.

Art. 37

Decorrenza e rinvii

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio ai regolamenti in vigore ed alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale degli Enti partecipanti che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Azienda medesima.

F.to: Valente Giuseppe, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 del CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche).

(BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.)

Salerno, 7 NOVEMBRE 2017

Firmato digitalmente: Raimondo Malinconico Notaio